

N.ro 53227 di Repertorio

N.ro 29026 di Raccolta

**ATTO DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA**

**"APS OPERAIA MONTESIGNANO 1909"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**il sei aprile duemilaventitré**

**6 aprile 2023**

a Genova in Via Innocenzo Frugoni civico numero undici interno  
quattro

Davanti a me Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel  
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

è presente il Signor:

- SALVEMINI Giuseppe Roberto, nato a Genova il 6 settembre  
1949, domiciliato presso la sede dell'infradetta Associazione,  
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo  
dell'associazione di promozione sociale "APS OPERAIA MONTESI-  
GNANO 1909", avente nazionalità italiana, con sede in Genova,  
Via Terpi n.109C, codice fiscale 80014650107, delegato alla  
stipula del presente atto con la deliberazione dell'assemblea  
della associazione anzidetta di cui a verbale a mio rogito in  
data 19 dicembre 2022 Repertorio n.53000 registrato a Genova  
il giorno 21 dicembre 2022 al n.46209.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo,

PREMETTE

Registrato a  
GENOVA  
UFFICIO ENTRATE

il 06/04/2023

n. 11539

Serie 1T

Euro 245,00  
dei quali

Euro  
per trascrizione

- che, con delibera assembleare da me Notaio verbalizzata con il sopra richiamato atto a mio rogito in data 19 dicembre 2022 Repertorio n.53000, i soci della "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO MONTESIGNANO" hanno deciso di trasformare la società di mutuo soccorso in associazione di promozione sociale -al fine di procedere alla successiva iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- mutando la denominazione dell'associazione in "APS OPERAIA MONTESIGNANO 1909" ed hanno approvato un nuovo testo di statuto e regolamento;

- che la Regione Liguria, al fine di poter addivenire alla variazione di sezione di iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con comunicazione Prot-2023-0308264 del 25 marzo 2023, ha richiesto che vengano apportate alcune modifiche allo statuto;

- che, in occasione della più volte richiamata delibera assembleare da me Notaio verbalizzata con il sopra richiamato atto a mio rogito in data 19 dicembre 2022 Repertorio n.53000, l'assemblea all'unanimità ha autorizzato il Presidente Salvemini Giuseppe Roberto a compiere presso la Regione Liguria ed il Registro delle Imprese ogni pratica connessa alla allora deliberata trasformazione, anche apportando all'allegato Statuto e Regolamento le modifiche richieste dai competenti organi in sede d'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S..

Tutto ciò premesso, aderendo alla richiesta formulata dalla

Regione Liguria, il Comparsente modifica lo statuto della "APS

OPERAIA MONTESIGNANO 1909" ed in particolare:

i) modifica l'ultimo periodo del punto 5) dell'articolo 5, come segue:

*"Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.";*

ii) modifica il sesto capoverso del punto 3) dell'articolo 7, come segue:

*"• In caso di decesso di un Socio, quand'anche questi non avesse compiuto un anno di anzianità, tutti i soci sono tenuti a versare PRO CAPITE una tantum un contributo il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'Assemblea, mentre la Società concorrerà con un contributo di pari importo";*

iii) modifica il numero 3. dell'ottavo capoverso del punto 3) dell'articolo 7, come segue:

*"3. Per straordinari atti di munificenza.";*

iv) modifica il sedicesimo capoverso del punto 3) dell'articolo 7, come segue:

*"• I Soci Onorari non hanno doveri specifici verso la Società ed in particolare non pagheranno né quote né contributo alcuno, avranno solo diritto a quanto disposto per Soci Benemeriti. Possono intervenire alle Assemblee e prendere parte alle discussioni con diritto di voto.";*

v) modifica il secondo comma del punto 3) dell'articolo 10, sopprimendone l'ultimo periodo, come segue:

"Quelle straordinarie tutte le volte che il Consiglio ne riconosca l'opportunità ed ogniqualvolta almeno 15 Associati (o un quinto degli Associati qualora il loro numero sia inferiore a settantacinque), ne facciano domanda scritta e debitamente motivata alla Presidenza.";

vi) modifica il punto 2) dell'articolo 11, come segue:

"2) I componenti del Consiglio sono eletti per due anni. Le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo e l'elezione dei Revisori dei Conti avranno luogo nell'Assemblea che si terrà nel mese di marzo o comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale nelle giornate di sabato o domenica.";

vii) modifica il punto 1) dell'articolo 22, sopprimendone l'ultimo periodo, come segue:

"1) La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei/lle associati/e aventi diritto al voto.".

Il testo dello statuto così come sopra modificato, scritto su dodici facciate di sei mezzi fogli, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa fatta dal Comparente, vidimato dal Comparente stesso e da me Notaio.

Il presente atto è redatto in esenzione da bollo ai sensi della vigente normativa.

Di null'altro richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il

presente atto che ho letto al Comparente che lo approva e con  
me lo sottoscrive alle ore undici e cinquanta minuti.

Il presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da  
persona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa tre fac-  
ciate fin qui di un foglio.

F.TO: SALVEMINI Giuseppe Roberto

LUIGI CASTELLO NOTAIO

## **Allegato "A" all'atto N.ro 29026 di Raccolta**

### **STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "APS OPERAIA MONTESIGNANO 1909"**

**Via Terpi, 109 C  
16141 Genova**

#### **ART. 1 – Denominazione e sede**

- 1) È costituita l'Associazione denominata **"APS Operaia Montesignano 1909"**, l'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, (indicata anche come "Associazione" nel presente testo), con sede legale in Genova (GE). L'Associazione è animata dallo stesso spirito che vide costituirsi in Genova, il 20 Novembre 1909, la Società di Mutuo Soccorso, per promuovere, senza fini di lucro, la cultura e la ricreazione, nonché per promuovere iniziative periodiche che ne diffondano la conoscenza in ambito territoriale.
- 2) La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà **"APS OPERAIA MONTESIGNANO 1909"**.
- 3) L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico e aconfessionale a carattere volontario, ed ha durata illimitata.

#### **ART. 2 – Finalità e Attività**

- 1) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e associati/e, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'Associazione:
  - la promozione delle attività ricreative e del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
  - la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- 2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico di interesse sociale;
  - Promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.
- In particolare, l'associazione si propone di organizzare manifestazioni musicali, culturali e gastronomiche per fini solidaristici e benefici, a sostegno ed in collaborazione con le realtà locali, dove l'Associazione ha sede e prevalentemente opera;

In generale, l'Associazione, per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

- 3) L'Associazione può inoltre svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statuari, purché non incompatibile con la natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge
- 4) Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuite di volontariato dei propri associati.
- 5) Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà cooptare e/o aderire ad iniziative di altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 6) Le attività dell'Associazione potrà prevedere la somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale.

### **ART. 3 – Attività diverse**

- 1) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

### **ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

- 1) L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione**

- 1) Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto, che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e, fanno richiesta di adesione al consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 2) I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- 3) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.6 . Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 4) Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
- 5) E' compito del consiglio direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda comunicato entro il termine indicato o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
- 6) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
  - dimissioni volontarie presentate al consiglio direttivo per iscritto;
  - mancato versamento della quota associativa;
  - morte;
  - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, o nei confronti di quegli Associati che abbiano riportato condanne passate in giudicato, o che, notoriamente, siano dediti ad attività indecorose o che nel periodo di frequenza abbiano palesato indole e personalità anomale, tali da suscitare turbamenti nell'ambiente sociale, o che conducano vita non compatibile con principi informatori della società.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

## **ART. 6 – Sanzioni disciplinari**

- 1) Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
  - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  - l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
  - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Consiglio Direttivo, in mancanza al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che deciderà in via definitiva

## **ART. 7 – Diritti e obblighi degli associati**

- 1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri che esercitano nel rispetto delle norme statuarie e regolamentari, in particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
- 2) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili associati che hanno raggiunto la maggiore età.
- 3) Gli associati dell'Associazione possono per diritto:
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro i termini stabiliti.
  - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - recedere dall'appartenenza all'Associazione
  - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al consiglio direttivo.
 Inoltre:
  - In caso di decesso di un Socio, quand'anche questi non avesse compiuto un anno di anzianità, tutti i soci sono tenuti a versare PRO CAPITE una tantum un contributo il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'Assemblea, mentre la Società concorrerà con un contributo di pari importo
  - Al compimento del 30° anno di anzianità sociale le quote saranno ridotte della metà. Nessuna quota sarà dovuta dopo 45 anni di iscrizione. In occasione del predetto 30° anno verrà pure consegnato al Socio un attestato di Anzianità Sociale.
  - Possono essere nominati Benemeriti quei Soci Effettivi che abbiano ben meritato della riconoscenza sociale per eccezionali servizi materiali e morali resi alla società:
    1. Nel campo della realizzazione di opere interessanti la sistemazione od il mantenimento dei locali sociali;
    2. Per l'ineccepibile adempimento pluriennale delle mansioni delle cariche sociali;
    3. Per straordinari atti di munificenza.
  - Le nomine dei Soci Benemeriti, su proposta del Consiglio, direttamente, o da questo, su istanza di un numero di Soci non minore ad un quinto dei Soci Effettivi, sono deliberate dall'Assemblea a voti segreti ed a maggioranza assoluta;
  - I Soci Benemeriti sono esenti dal pagamento della quota sociale. Pagano però le quote funebri ed ogni altro contributo fosse stabilito;
  - Nel corso delle manifestazioni sociali sarà loro riservato l'onore di sedere a lato della Presidenza e nel caso della formazione di rappresentanza ne faranno parte di diritto;
  - A titolo onorifico possono essere loro attribuiti i titoli dal Presidente e V. Presidente Onorario;
  - I soci benemeriti mantengono tutti i diritti e i doveri che competevano loro prima della nomina e che continueranno ad essere regolati dagli articoli dello Statuto;
  - A decoro della Società, l'Assemblea può eleggere Soci Onorari nell'ambito delle seguenti motivazioni:
    - cittadini resisi benemeriti delle Istituzioni e della Comunità;
    - cittadini riconosciuti illustri per alte posizioni;
    - cittadini attori verso la Società di eccezionali atti di munificenza;
    - i Soci Onorari rimangono iscritti nel ruolo a vita.
  - Le nomine sono regolate secondo le modalità stabilite per i Soci Benemeriti.
  - I Soci Onorari non hanno doveri specifici verso la Società ed in particolare non pagheranno né quote né contributo alcuno, avranno solo diritto a quanto disposto per

Soci Benemeriti. Possono intervenire alle Assemblee e prendere parte alle discussioni con diritto di voto.

- Verranno iscritti in questo ruolo i cittadini resisi partecipi nel tempo di sostanziali contributi:
  - Sociale con finanziamento finalizzato all'acquisto delle Sede;
  - Con Opere o materiali per il miglioramento ed il mantenimento della Società.Possono intervenire alle Assemblee e prendere parte alle discussioni, ma non hanno voto deliberativo come pure non potranno ricoprire cariche effettive.
- In caso di dimissioni, queste devono essere presentate per iscritto alla Presidenza e diventeranno operanti dalla data di presentazione.
- Il Socio che per qualsiasi motivo cessasse di far parte della Società non ha diritto a rimborso alcuno di quote o contributi versati.
- Tutti i soci possono condurre in Società, facendosi garanti, parenti purché siano persone educate e civili.
- Le questioni personali insorte in società potranno essere demandate, su richiesta degli interessati, all'esame della Commissione Disciplina-Consiglio Direttivo, il quale, sentite le parti e le testimonianze, in forma inappellabile, darà il suo giudizio.
- Il Vessillo Sociale dovrà essere gelosamente custodito e rispettato da ogni Socio; non dovrà essere portato fuori dalla sede Sociale se non nel caso di onoranze funebri, od in occasione di manifestazioni riflettenti la mutualità oppure di feste dichiarate nazionali cui la Società partecipasse in forma ufficiale.

4) Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;

## **ART. 8 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

- 1) L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

- 5) L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 6) L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **ART. 9 – Organi sociali**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - Assemblea degli associati
  - Consiglio direttivo
  - Presidente
  - Comitato di Revisione

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate;

#### **ART. 10 – Assemblea**

- 1) Il potere deliberativo viene esercitato dall'Assemblea dei Soci legalmente costituita.
- 2) L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
- 3) Le Assemblee, convocate per trattare e discutere gli interessi della Società, si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le Assemblee ordinarie saranno convocate ogni 6 mesi, cioè di norma nei mesi di marzo e settembre.  
Quelle straordinarie tutte le volte che il Consiglio ne riconosca l'opportunità ed ogniquale volta almeno 15 Associati (o un quinto degli Associati qualora il loro numero sia inferiore a settantacinque), ne facciano domanda scritta e debitamente motivata alla Presidenza.
- 4) L'Assemblea è ordinariamente convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai soci tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.
- 5) L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 7) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'articolo 22.
- 8) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

- 9) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale.
- 10) Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
- 11) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 12) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
- 13) L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  - elegge una Commissione Ammalati;
  - elegge l'eventuale Commissione disciplina composta da almeno 3 (tre) membri a tutela del decoro morale, materiale e finanziario della società ed esamina le questioni che le venissero sottoposte dalla Presidenza del Consiglio e giudica in merito;

In particolare l'Assemblea convocata a marzo e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, unitamente al bilancio dell'anno precedente, esamina ed approva il rendiconto relativo al 2 semestre dell'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, mentre l'Assemblea convocata nel mese di settembre ha il compito di esaminare ed approvare il rendiconto del 1° semestre dell'anno in corso, di eventualmente istituire il sezioni per promuovere il progresso e lo sviluppo morale e ricreativo della società e di confermare o modificare l'ammontare della quota associativa e delle quote UNA TANTUM;

## **ART. 11 – Consiglio direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017; Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 11 (undici) membri. I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) I componenti del Consiglio sono eletti per due anni. Le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo e l'elezione dei Revisori dei Conti avranno luogo nell'Assemblea che si terrà nel mese di marzo o comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale nelle giornate di sabato o domenica.

- 3) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, da due Vice Segretari, da l'Economo, da un vice Economo, dal Cassiere e da cinque Consiglieri. Per essere eletti nelle cariche di presidente, Vice Presidente, Segretario, Economo e Cassiere è necessaria la maggiore età e preferibilmente una anzianità sociale di almeno cinque anni, per le altre cariche un'anzianità di soli due anni. L'appartenenza al Consiglio rende incompatibili altre cariche ed incarichi Sociali.
  - 4) Il consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, a sensi di legge.
  - 5) Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  - 6) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; è comunque necessario il voto favorevole di almeno cinque consiglieri in carica .
  - 7) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
  - 8) Il Consiglio è tenuto a presentare ogni semestre il rendiconto da presentare all'Assemblea , inoltre a quella generale dovrà presentare il bilancio consuntivo con le relazioni annuali nonché il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Il bilancio consuntivo non potrà essere posto in discussione se non sarà verificato dai Revisori Conti e , assieme alle relazioni, dovrà essere esposto nell'Albo Sociale per almeno 15 gg prima dell' Assemblea.
  - 9) Ogni membro del Consiglio dovrà intervenire a tutte le sedute.
  - 10) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 4 (quattro) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo decade. Il consiglio direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.
  - 11) Il consiglio direttivo elegge al suo interno:
    - il presidente;
    - il vicepresidente;
    - il Segretario: Il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo e li firma con il Presidente; presiede le sedute dell'organo di amministrazione in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
    - i due Vice Segretari, l'Economo, il vice Economo e il Cassiere ; potrà inoltre avvalersi di coadiutori con compiti e funzioni specifiche
- In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo di eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito al comma 10 del presente articolo.
- Il consiglio direttivo e può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 12) Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
  - convoca l'Assemblea dei soci;
  - amministra l'Associazione;
  - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- 13) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 12 – Il Presidente e Vice Presidente**

- 1) Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.  
La carica del Presidente, come tutte le altre cariche sociali, è gratuita.
- 2) Il consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 3) Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo rappresenta in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART.13 – Segretario e i Vice Segretari**

- 1) Il segretario redige la contabilità sociale, i verbali delle sedute consiliari e quelli delle assemblee; tiene i Ruoli Sociali; disbriga l'archivio; coadiuva il Presidente nella redazione delle relazioni annuali; aggiorna, insieme all'Economo, gli inventari.

## **ART. 14 – Economo e Vice Economo e Consiglieri**

- 1) L'Economo ha la sovrintendenza su tutte le attrezzature sociali, sovrintende alla cantina ed al bar di cui relaziona in merito; controlla gli approvvigionamenti e ne dispone la messa in vendita; provvede all'acquisto dei beni di consumo; presenzia agli acquisti dei beni patrimoniali su cui movimenti vigila e, semestralmente, fa l'inventario. Il Vice Economo lo coadiuva e lo sostituisce in sua assenza.
- 2) I Consiglieri presenziano a tutte le sedute di Consiglio; deliberano nelle pratiche in esame ed eseguono le direttive del Presidente.

## **ART. 15 – Organo di Revisione legale dei conti- Cassiere -Commissione Disciplina**

- 1) L'organo dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) membri e vengono eletti ogni anno, sono rieleggibili e partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

- Si accerteranno che i libri contabili ed il registro di cassa siano tenuti regolarmente e che le cifre di bilancio siano l'esatto risultato di quelle iscritte nei libri. Verificheranno sia i pagamenti che gli introiti e si accerteranno infine che tutte le delibere dell'assemblea e del consiglio siano state osservate.
  - Presenteranno all'Assemblea Generale una relazione dettagliata sull'operato amministrativo del Consiglio, formulando proposte per ovviare ad eventuali insufficienze riscontrate.
- 2) Il Cassiere è responsabile verso la Società di tutti i valori e titoli della medesima a lui affidati. Terrà un registro di cassa sul quale, in ordine cronologico, dovranno essere segnate tutte le riscossioni e tutti i pagamenti, non potrà pagare somma alcuna senza regolare mandato firmato dal presidente e dal Segretario.
- 3) La Commissione Disciplina è istituita a tutela del decoro morale, materiale e finanziario della Società. Essa esamina le questioni che le venissero sottoposte dalla Presidenza del Consiglio, principalmente le questioni personali dei soci, e giudica in merito.
- Ne possono far parte tutti i Soci Effettivi con almeno 10 anni di anzianità sociale che non facciano parte del Consiglio e che non siano mai incorsi in gravi intemperanze nell'ambito delle Assemblee, del Consiglio, dei Soci Benemeriti, Onorari e sostenitori e che non sia stato sospeso.
  - Essa è composta da tre membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  - La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente ed un Segretario che coscienziosamente dovranno appurare gli elementi di compendio al fatto in esame.
  - La Commissione redigerà apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti, più il giudicato o chi per esso, quando questi rifiutasse ne dovrà essere fatta menzione sul verbale.
  - Il verbale, corredato dal verdetto verrà rimesso al Consiglio direttivo entro 8 gironi per l'applicazione delle norme disciplinari o le dichiarazioni di merito, le votazioni per la definizione del verdetto sono segrete e saranno valide se presenti almeno cinque membri.

#### **ART. 16– Organo di controllo**

1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2) L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 3) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 17 – Organo di Revisione legale dei conti**

- 1) E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **ART. 18 – Risorse**

- 1) L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

#### **ART. 19 – Bilancio d'esercizio**

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 5) Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
- 6) Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

#### **ART. 20 – Bilancio sociale**

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 21 – Libri sociali obbligatori**

- 1) L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 22 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

- 1) La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei/le associati/e aventi diritto al voto.
- 2) La Società non potrà essere sciolta finché il numero dei soci Effettivi non sia inferiore e a 30.
- 3) In caso di estinzione o scioglimento causata per mancanza del numero dei soci o per qualsiasi altro motivo, dovrà essere dato un completo rendiconto della situazione sociale nel corso dell'ultima Assemblea.

- 4) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, fatti salvi i diritti della Provincia di Genova di cui alla convenzione n° 21075 del 25/7/1986 , stipulata con la stessa a fronte del contributo finanziario concesso alla società per l'acquisto dei locali sociali , al netto di ogni onere e salva diversa destinazione imposta dalla legge e con la clausola che gli stessi non siano , subito o nel inseguito utilizzato per usi politici o per fini parapolitici o confessionali , ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea .

#### **ART. 23 – Statuto**

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 24 – (Disposizioni finali e transitorie)**

- 1) Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno riguardante norme complementari, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle norme vigenti.
- 2) Tutti i soci dovranno essere muniti di Statuto e Regolamento interno.

FTO: SALVEMINI Giuseppe Roberto  
LUIGI CASTELLO NOTAIO